



Ordinanza

sull'adempimento reciproco di compiti da parte di agenti di collegamento dell'Ufficio federale di polizia e agenti di collegamento dell'Amministrazione federale delle dogane

del 23 novembre 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 20 settembre 2013¹ sul sistema d'informazione in materia penale dell'Amministrazione federale delle dogane

Art. 6 cpv. 2

² Il sistema d'informazione è utilizzato esclusivamente dall'AFD. Gli agenti di collegamento dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) hanno accesso al sistema d'informazione quando adempiono all'estero compiti degli agenti di collegamento dell'AFD e possono trattare i pertinenti dati, se necessario per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 4 lettere a e b.

Art. 13 cpv. 2

² Il capoverso 1 si applica anche agli agenti di collegamento di fedpol quando adempiono all'estero compiti degli agenti di collegamento dell'AFD.

¹ RS 313.041

2. Ordinanza del 30 novembre 2001² sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia

Art. 3 cpv. 2 lett. c

- c. la conduzione degli agenti di collegamento di fedpol della divisione principale Cooperazione internazionale di polizia distaccati all'estero.

Art. 8, rubrica, nonché cpv. 1, 2, frase introduttiva, 3, primo periodo, 3^{bis} e 4

Agenti di collegamento di fedpol

¹ Gli agenti di collegamento di fedpol sono annunciati presso lo Stato ospitante in qualità di addetti diplomatici dell'Ambasciata di Svizzera. Sul piano tecnico sono subordinati alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia.

² Gli agenti di collegamento di fedpol adempiono segnatamente i compiti seguenti:

³ Per adempiere i loro compiti gli agenti di collegamento di fedpol collaborano con le autorità estere ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 LUC e dell'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della presente ordinanza. ...

^{3bis} Fedpol, d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento dell'AFD. Nel quadro dei compiti attribuiti da fedpol, gli agenti di collegamento dell'AFD sono equiparati a quelli di fedpol per quanto riguarda l'accesso ai sistemi d'informazione e il diritto di trattare i dati, sempreché ciò sia necessario all'adempimento dei compiti.

⁴ La conclusione di accordi con l'estero sullo stazionamento degli agenti di collegamento di fedpol spetta al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

3. Ordinanza del 1° novembre 2006³ sulle dogane

Art. 22If Agenti di collegamento all'estero
(art. 92 LD)

¹ L'AFD può impiegare all'estero i propri agenti di collegamento e assegnare loro i seguenti compiti:

- a. la raccolta di informazioni strategiche e tattiche necessarie all'AFD per l'adempimento dei propri compiti legali;
- b. lo scambio di queste informazioni con le autorità partner nello Stato ospitante e con altre autorità;
- c. la promozione della cooperazione giudiziaria e di polizia.

² RS 360.1

³ RS 631.01

² D'intesa con l'Ufficio federale di polizia (fedpol), essa può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento di fedpol. Nel quadro dei compiti attribuiti dall'AFD, gli agenti di collegamento di fedpol sono equiparati a quelli dell'AFD per quanto riguarda l'accesso ai sistemi d'informazione e il diritto di trattare dati, sempre che ciò sia necessario all'adempimento dei compiti.

4. Ordinanza del 4 aprile 2007⁴ sul trattamento dei dati nell'AFD

Allegato A 8

Titolo

Sistema d'informazione del Corpo delle guardie di confine (Cgcf)

Parentesi sotto il titolo dell'allegato

(art. 94–96, 100, 103 e 110e LD; art. 221f e 226 OD)

N. 4 punto 1 lett. d^{bis}

1. L'accesso e il trattamento dei dati di cui al numero 2 lettere a e b sono autorizzati come segue:

d^{bis}. gli agenti di collegamento dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) quando adempiono all'estero compiti degli agenti di collegamento dell'AFD hanno accesso ai dati e possono trattarli, se necessario per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 4 lettere a e b dell'ordinanza del 20 settembre 2013⁵ sul sistema d'informazione in materia penale dell'Amministrazione federale delle dogane;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

23 novembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

⁴ RS 631.061

⁵ RS 313.041

